

✓ **PROVE INVALSI, VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER ALUNNI CON DSA*, IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ** E ALTRI BES*****

(D.Lgs. 62/2017, artt. 4, 7, 8, 9, 11; D.M.741/2017, art.14; D.M. n.14 del 30 gennaio 2024, Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze, art. 4 (Modello Nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: allegato B), in sostituzione di quelli di cui al D.M. 742/2017 art.4, c.5.) C.M. 1865/2017)

(cfr. P.I. d'Istituto, Protocollo di Accoglienza e Inclusione Alunni con BES, Linee Guida per l'Inclusione 12/07/2011)

✚ **Stesse modalità didattiche e stessi criteri di valutazione**, individuati nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati, sulla base del disturbo specifico e della specifica situazione soggettiva, anche in occasione delle prove nazionali **INVALSI**, da svolgersi entro il mese di aprile e requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, e DELL'**ESAME DI STATO CONCLUSIVO** del primo ciclo di istruzione, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio orale pluridisciplinare, secondo quanto stabilito nel PDP e nel PEI, con le dovute differenze tra DSA*, CONDIZIONE DI DISABILITÀ** e altri BES***, come indicato di seguito in nota.

(*)DSA E PROVE INVALSI

Anche per gli alunni con DSA la **partecipazione alle prove Invalsi** è requisito di ammissione all'esame di Stato.

Il consiglio di classe può disporre **adequati strumenti compensativi coerenti con il PDP** e/o prevedere **tempi più lunghi** per il loro svolgimento.

Gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese**.

(*)DSA ED ESAME DI STATO (Cfr. D.M. 741 del 3/10/2017, art.14)

Per gli alunni con DSA certificate ai sensi della L.170/2010, lo svolgimento dell'esame di Stato è **coerente con il PDP** predisposto dal Consiglio di classe.

Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare agli alunni con DSA **tempi più lunghi** di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di **strumenti compensativi**, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati **previsti dal PDP**, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto la **dispensa dalla prova scritta di lingue straniere**, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della **prova orale sostitutiva** di tale prova.

Per il candidato la cui certificazione di DSA abbia previsto **l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere**, la sottocommissione predispone, se necessario, **prove differenziate coerenti con il percorso svolto**, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.

Per tutti i candidati con certificazione di DSA, **l'esito dell'esame di Stato** viene determinato sulla base dei **criteri previsti dall'art.13**.

Nel **diploma finale** rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica, **non** viene fatta **menzione** delle **modalità** di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Cfr. anche Linee Guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con **D.S.A.** – (Allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011), **art. 6**:

1.La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici...

2.Le Istituzioni scolastiche adottano **modalità valutative** che consentono all'alunno con DSA di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto**, mediante l'applicazione di misure che determinino le **condizioni ottimali** per l'espletamento della prestazione da valutare –relativamente ai **tempi di effettuazione** e alle **modalità di strutturazione** delle prove- riservando particolare attenzione alla **padronanza dei contenuti disciplinari**, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

"Valutazione curvata più sul contenuto che sulla forma", come da **Nota 3587** del 3 giugno 2014, che conferma la **CM** del 31 maggio 2012 **n.48** sugli Esami di Stato per studenti con certificazione **DSA**.

(*)DSA E CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Per gli alunni con DSA dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola **dimensione orale** di tali discipline. Per gli alunni con DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ai sensi del DM 12 luglio 2011, **non** viene **compilata la relativa sezione**.

()CONDIZIONE DI DISABILITÀ.** È sempre il PEI che “guida” le scelte: criteri per la valutazione, anche per le prove, standardizzate e d’esame, contenuti e modalità di elaborazione delle prove d’esame.

()CONDIZIONE DI DISABILITÀ E PROVE INVALSI**

Gli alunni in condizione di disabilità partecipano alle prove Invalsi e comunque, “se” e “come” possano essere sostenute le prove Invalsi (considerando in questo caso superato il requisito delle prove per l’accesso all’esame) deve essere chiarito nel PEI.

Per lo svolgimento di tali prove, possono essere previste dal consiglio di classe **adeguate misure compensative o dispensative**; nel caso in cui tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre **specifici adattamenti** della prova ovvero disporre l’esonero dalla prova.

()CONDIZIONE DI DISABILITÀ ED ESAME DI STATO** (Cfr. D.M. 741 del 3/10/2017, art.14)

Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, **se necessario, sulla base del PEI**, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, **prove differenziate** idonee a valutare i **progressi** del candidato in condizione di disabilità **in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali**.

Gli alunni in condizione di disabilità certificata ai sensi della L.104/92 sostengono le prove d’esame con l’uso di **attrezzature tecniche e sussidi didattici**, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del PEI, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2017, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

L’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei **criteri previsti dall’art.13**.

Ai candidati in condizione di disabilità che non si presentano all’esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale[...].

()CONDIZIONE DI DISABILITÀ E CERTIFICAZIONE COMPETENZE** (Cfr. D.M. n.14 del 30 gennaio 2024, Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze, **art. 4 (Modello Nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: allegato B)**, in sostituzione di quelli di cui al D.M. 742/2017 art.4, c.5.)

Il modello nazionale per gli alunni in condizione di disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli obiettivi previsti dal PEI.

Per alunne e alunni in condizione di disabilità, certificata ai sensi della L.104/92, il modello nazionale può essere accompagnato, **ove necessario**, da una **nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del PEI.

Ciò significa, per esempio, che al modello possono essere allegati dei descrittori (come rubriche, griglie, ecc.) che declinano la padronanza delle competenze chiave descritte dalle dimensioni del Profilo, in coerenza con il PEI, nei 4 livelli previsti dalla certificazione.

(*) Altri BES**

Facendo sempre e comunque attenzione alle indicazioni fornite annualmente dal MIUR sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la normativa approfondisce ed esplicita la situazione degli studenti con altri BES (**Nota MIUR 7885 del 09/05/2018**):

“Per gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), che non rientrano nelle tutele della L.104/92 e della L.170/2010, **non** sono previste **misure dispensative** – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – **né** gli **strumenti compensativi** di cui alla nota 3 giugno 2014, n.3587, superata dal nuovo quadro normativo.

Tuttavia, in sede di riunione preliminare, nell’individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, la commissione d’esame potrà **prevedere l’uso di strumenti quali supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc., anche per tutti gli alunni, in quanto funzionali allo svolgimento della prova assegnata e delle competenze da verificare**”.

Le modalità scelte, cioè, rispettano i criteri stabiliti dal collegio docenti e pongono **attenzione ai processi che gli studenti hanno attivato**: da dove sono partiti, come hanno elaborato le conoscenze, quali strumenti utilizzano per rispondere alle richieste.